

A cura del **Gruppo di Lavoro Tutela della professione**

Coordinatore **Dott. Mauro Grimoldi**

Dott.ssa Floriana Angelucci

Dott. Alfredo Mattioni

Presidente Cnop **Dott. Giuseppe Luigi Palma**



Ordine Nazionale Psicologi

Il Fenomeno Counseling

tra nuova Professione e Esercizio Abusivo

A partire dalla seconda metà degli anni '90, in Italia, si è assistito al proliferare di corsi che promettono di esercitare una qualche forma di attività professionale senza gli impegni richiesti da una formazione normata e dall'esame di Stato previsto ex art. 33 della nostra Costituzione, necessario per esercitare una professione riconosciuta. L'attività di *counseling* fa parte di queste realtà.

A seconda delle definizioni, il c.d. "counselor" instaura una relazione di "sostegno professionale" grazie al quale "gestisce il disagio esistenziale, emotivo, interpersonalecome riportato nella pubblicità di uno fra i tanti corsi di counseling. Con tale definizione si descrive in realtà l'atto professionale di uno Psicologo. L'iscrizione a questi corsi non richiede come requisito spesso neppure il titolo di laurea, eppure in taluni casi la formazione viene offerta ancora più chiaramente come "specializzazione clinica".

Volendo affrontare analiticamente il problema, si dirà che l'introduzione di una disciplina nuova e di una nuova pro-

fessione avrebbero senso evidentemente solo qualora si dimostrasse che tale disciplina possiede una sua autonomia, ovvero che il "counseling" sia diverso, per almeno una caratteristica o una prerogativa epistemologica, scientifica o professionale, dalla Psicologia.

L'attività del counseling invece **si riassume interamente ed esattamente nella consulenza psicologica breve**, detta anche focale o sostegno psicologico, attività clinica che dal 1989 in Italia il Legislatore ha inteso affidare a psicologi professionisti iscritti all'Albo con una specifica formazione.

La diffusione della c.d. "professione di counselor" tra non psicologi ha generato una preoccupante e pericolosa situazione, da cui traggono vantaggio economico alcuni formatori, spesso purtroppo essi stessi psicologi, che sono i principali stakeholders dell'affaire "counseling".

La delicatezza della situazione ha imposto un'attenzione anche da parte del Governo a seguito dell'interrogazione parlamentare dell'on. Goisis del 12 gennaio 2010, da cui è scaturito un mandato di indagine affidato ai comandi Nas dei Carabinieri.

INDICE

1

Sul piano normativo. La normativa italiana prevede l'esistenza del counseling come atto e prerogativa della professione psicologica.

2

Sul piano scientifico. Il counseling non possiede alcuna teoria scientifica di riferimento o "atto tipico" se non in riferimento a teorie psicologiche.

3

Sul piano professionale. Non esiste esigenza sociale di introdurre ulteriori competenze psicologiche a disposizione dei cittadini.

4

Sul piano legale. La richiesta paradossale dei formatori dei counselor e, in misura minore, dei counselor stessi, è di "sanare" una pratica professionale abusiva, che produce danno e gravi rischi per la salute pubblica.

5

Gli stakeholders del Counseling: il problema della formazione

Sul piano normativo.
La normativa italiana prevede l'esistenza
del counseling come atto e prerogativa
della professione psicologica.

1

La Professione di Psicologo ha come obiettivo il benessere psicologico, che rientra fra i requisiti dello "stato di salute" come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Carta di Ottawa per la promozione della salute, che ha definito la salute come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" e non come mera assenza di malattia e di infermità.

Alla luce dell'inserimento del concetto di benessere mentale all'interno della definizione di salute, si è voluta profilare e definire in Italia nel 1989 la figura professionale dello Psicologo, riconosciuta dalla Legge 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo". Sul piano giuridico, oltre che su quello scientifico, non esistono differenze tra le due professioni né esistono norme che indichino contenuti ed ambiti di applicazione dell'attività di counseling come attività distinta da quella psicologica.

Percorsi formativi per diventare psicologo e psicoterapeuta secondo gli artt. 2 e 3 della L. 56/89

FORMAZIONE DELLO PSICOLOGO

Laurea quinquennale in Psicologia

Tirocinio post-lauream di 1 anno

Esame di Stato

FORMAZIONE DELLO PSICOLOGO/ PSICOTERAPEUTA

Laurea quinquennale in Psicologia

Tirocinio post-lauream di 1 anno

Esame di Stato

Specializzazione post-lauream universitaria o privata riconosciuta di durata almeno quadriennale.



Vi sono invece fonti normative in grado di inquadrare il counseling come attività tipica e peculiare dello Psicologo.

- a) Art. 1 della Legge 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo"
- b) Legge 170/03
- c) Nomenclatore – tariffario
- d) DM Scuole di specializzazione area Psicologica
- e) Obiettivi formativi specifici

a) Art. 1 della Legge 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo"

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Si confronti ad esempio tale definizione riferita, a tutela dei cittadini, ad una professione sanitaria "normata", con la definizione del counseling proposta dalla S.I.Co. (Società Italiana Counseling, 1993):

il counselor è la figura professionale che (...) è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità. L'intervento di counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui

o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l'utilizzazione delle potenzialità del cliente. (S.I.Co.)

È evidente che le due definizioni sono di fatto del tutto sovrapponibili.

b) Legge 170/03

La Legge 170/03 contiene un elenco di attività professionali tipiche dello Psicologo, tra cui si riportano alcune specificità riguardanti la salute individuale e del tutto sovrapponibili, ancora una volta alle definizioni di *counseling*:

- *realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;*
- *applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;*
- *partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;*

c) Nomenclatore-Tariffario

Il nomenclatore-tariffario degli Psicologi contiene in particolare una sezione denominata "Consulenza e sostegno psicologico", di fatto una possibile traduzione italiana del termine *counseling*. Il nomenclatore-tariffario è stato approvato dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 9 aprile 2008.

d) DM Scuole di Specializzazione Area Psicologica

Il Decreto 24 luglio 2006 "*Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica*" definisce le specializzazioni riservate esclusivamente agli Psicologi e tra queste compare la specializzazione universitaria denominata "*Valutazione psicologica e consulenza (counselling)*".

e) **A titolo più ampio e generale, si fornisce l'elenco degli obiettivi formativi specifici relativi alla classe L-24 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE e della classe LM-51 Classe delle lauree magistrali in PSICOLOGIA indicati nel D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e DD.MM. 16 marzo 2007:**

L-24 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche;
- avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- avere acquisito competenze ed esperienze applicative;
- avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati della classe potranno svolgere attività professionali in strutture pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore. I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità e per l'as-

sistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane nelle diverse età della vita.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di fondamenti teorici e di elementi operativi: della psicologia generale, sociale e dello sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per l'elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche delle relazioni umane;
- prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle scienze naturali, di quelle umane e sociali;
- comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali e nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale;
- includono attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento;

LM-51 Classe delle lauree magistrali in PSICOLOGIA

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono acquisire:

- un'avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia;
- la capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni e di valutarle con gli appropriati metodi psicologici (test, intervista, osservazione...);
la capacità di progettare interventi relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze di persone, gruppi, organizzazioni e comunità.
- la capacità di valutare la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi;
- la capacità di assumere la responsabilità degli interventi, di esercitare una piena autonomia professionale e di lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari;
- la padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- una conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende).

Tutti i curricula formativi prevedono attività volte:

- all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti tutti gli ambiti della psicologia;
- allo sviluppo di competenze operative e applicative generali e specialistiche;
- allo sviluppo di conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito psicologico e alla sua deontologia.

In sintesi

La figura del "counselor" non trova riconoscimento nella legge n. 56/1989, né in altre leggi dello Stato. L'unico atto in cui compare la "professione" di counselor è del CNEL. Tale atto, si noti, non corrisponde al "riconoscimento" di una professione da parte dello Stato, ma di una mera presa d'atto dell'esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione.

La "figura del counselor" non può essere riconosciuta come professione autonoma in quanto i servizi e le attività proposte dai counselor sono di competenza di altra figura professionale riconosciuta sia sul piano scientifico che legislativo;

L'attività di counselling, come sopra specificata, è da considerare di competenza dello Psicologo e pertanto nel caso sia svolta da altri soggetti che non siano iscritti all'Albo degli psicologi si configura come esercizio abusivo della professione di Psicologo (Art. 348 c.p.).

Sul piano scientifico. Il counseling non possiede alcuna teoria scientifica di riferimento o **“atto tipico”** se non in riferimento a teorie psicologiche.

2



Uno tra i primi counsellor popolari in TV è un personaggio chiave del serial USA Star Trek. In tempi in cui il counseling non era diffuso il titolo della “counsellor Troi” viene tradotto con “consigliere”. Ma perfino il personaggio è laureato in Psicologia.

Nella letteratura scientifica non esiste alcuna ricerca sul “counseling”. Fuori dal nostro paese, il termine counseling è quasi sempre preceduto da un aggettivo, ad es. “career counseling”.

Il counseling è una modalità di comunicazione specifica adattata a specifiche attività (come nel latino *consuleo-consulere*: consultare, consigliarsi, esaminare, avere cura, darsi pensiero, interrogarsi, considerare).

L’attività denominata “counseling” non è quasi mai considerata come una professione autonoma quanto una qualità di relazione, una consulenza su una materia specifica (ad es. di orientamento, matrimoniale, di carriera)

Nei paesi di consolidata tradizione liberista, tipicamente gli Stati Uniti e l’Inghilterra, può accadere anche, ma più di rado che il counseling viene **anche** riportato senza aggettivazione, laddove è tuttavia scontata la qualità “psicologica” di tale consulenza. La distinzione che sovente compare in tali paesi è, non a caso, tra counseling e psychoterapy, ovvero tra consulenza psicologica e psicoterapia; esattamente come accade in Italia, **in cui entrambe queste professioni sono già oggi normate e riservate a psicologi e/o a medici.**

PRINCIPALI DEFINIZIONI DI COUNSELING SECONDO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PIÙ ACCREDITATE IN ITALIA

- Il counseling professionale è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E’ un intervento che utilizza varie metodologie mutuare da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale. (Asso-counseling, 2009)
- Il counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti). (Faip, 2006)
- Il counselor è la figura professionale che (...) è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità. L’intervento di counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità del cliente. (S.I.Co.)



Il problema è che il «counseling all'italiana» viene inteso come una modalità di relazione e di comunicazione che fa costante (e unico) riferimento scientifico a costrutti e teorie psicologiche. Nella definizione della S.I.Co. è palese la sovrapposizione con l'articolo 1 della legge 56/89, costituendo un vero manifesto dell'abusivismo professionale di professione psicologica.

A ulteriore dimostrazione del legame profondo tra psicologia e counseling giova ricordare che il counseling nasce dall'opera di Carl Rogers, Psicologo e Psicoterapeuta.

Secondo Reddy (1987) il counseling è *«un insieme di tecniche, abilità e atteggiamenti per aiutare le persone a gestire i loro problemi utilizzando le loro risorse personali (...) secondo l'intuizione rogersiana (...) il counseling è una relazione fon-*

data su principi e caratterizzata dall'applicazione di una o più teorie psicologiche ed un insieme riconosciuto di abilità comunicative'...» (Felthen e Dryden, dizionario del counseling, 1993)

Non a caso i sedicenti counselor sviluppano argomentazioni convincenti relative alla differenziazione tra counseling e psico-terapia, ma tacciono sulla differenza tra counseling e psicologia.

Inoltre, molte «scuole di counseling» afferiscono alle stesse scuole di psicoterapia o sono dirette da psicologi o medici; proprio questi formatori sono i più «interessati», pressoché gli unici, difensori del counseling come attività indipendente contro ogni evidenza scientifica e professionale.

Sul piano professionale.
Non esiste esigenza sociale di introdurre
ulteriori competenze psicologiche a
disposizione dei cittadini.

3

S

enza farci confondere dall'uso di una parola dal significato inafferrabile "counselor", affidiamoci alla semantica dell'altra parola: Il termine "professionista" designa colui che "esercita una professione, intendendosi per professione un mestiere che richiede una specifica competenza e abilità (Dizionario Sabatini Coletti). Ora, premesso che le uniche descrizioni scientifiche o normative che definiscono il "counseling" fanno capo in Italia all'ambito della Psicologia, rileviamo l'assenza di specifiche riguardanti le competenze e le abilità del counselor. Fatto salvo quanto già argomentato dal punto di vista normativo e scientifico, residua il quesito se vi sia un'esigenza sociale in Italia di un'ulteriore figura aggiuntiva e integrativa rispetto all'esistente.

Rileviamo qui la **completa sovrapposizione degli ambiti professionali effettivi**: il counselor cioè, si ritrova a lavorare negli stessi contesti di lavoro del professionista Psicologo e con identico ruolo, ma con competenze non verificate.

AMBITI DI LAVORO PSICOLOGI ITALIANI (ricerca CNOP, Bosio, 2009)	AMBITI DI LAVORO CERTIFICATO COMPETENZA PROFESSIONALE (Assocounseling)	AMBITI DI LAVORO (Società Italiana Counseling)
Salute (prevenzione e cura): 36%	Socio-Sanitario	Counseling individuale, di coppia, familiare, di gruppo Per persone in stato avanzato di malattia (AIDS, cancro)
Scolastico: 18%	Scolastico	Scolastico
Servizi Sociali: 10%		
Aziende: 9%	Aziendale	Aziendale
Formazione prof.le: 7%		
Area Giuridica: 5%		
Università: 4%		
Comunicazione e pubblicità: 2%		
Marketing: 2%		
Sport e tempo libero: 2%		
Altro: 5%		Sessuologico (anche violenze e abusi)



Ad abundantiam, sul piano quantitativo, va rilevato che l'Italia costituisce un'anomalia nel panorama europeo in quanto a disponibilità di professionisti della salute psichica abilitati (Dottori in tecniche psicologiche, Psicologi, Psicologi-Psicoterapeuti). Nel nostro

Paese gli iscritti all'Albo sono a tutt'oggi circa 80.000, che rappresenta il 30% degli Psicologi europei. Appare ovvio che in questo contesto è del tutto superflua un'ulteriore figura dequalificata rispetto all'esistente.

Dati 2009

PSICOLOGI	NUMERO	POPOLAZIONE	RAPPORTO PSICOLOGI/POPOLAZIONE
EUROPA: CA. 200.000 (EFPA, 2009)	200.000	731.000.000	1: 3655
SPAGNA: CA. 30.000	30.000	45.957.671	1: 1531
AUSTRIA: 3.900	3.900	8.364.095	1: 2144
ITALIA: 73.535	73.535	60.221.211	1: 820

Ancora si deve rilevare come le lauree triennali previste dalla riforma 509/99 abbiano prodotto una figura considerata troppo poco professionalizzata. Oggi chi si è fermato ai tre anni e si è iscritto all'apposita sezione B dell'Albo è inferiore alle cento unità in tutto il paese. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine si è già espresso auspicando un ritorno alla laurea quinquennale.

Sul piano legale. La richiesta paradossale dei formatori dei counselor e, in misura minore, dei counselor stessi, è di “**sanare**” una pratica professionale abusiva, che produce danno e gravi rischi per la salute pubblica

La regolamentazione della professione psicologica si è resa necessaria al fine di tutelare e garantire i destinatari degli atti compiuti dai professionisti, vista la rilevanza sociale della professione.

La questione dell'anomalia costituita in Italia dal “counseling” è pervenuta in sede parlamentare con l'interrogazione Goisis (n. 3/00827/2010): “Il danno che può derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati potrebbe essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente.”

Si sottolinea, inoltre, come il “counseling” sia un “neologismo il cui esatto significato è oscuro all'utente” e che “tale fenomeno ha un elevato rischio di ingenerare confusione nell'utenza: il cittadino rischia di rivolgersi a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza.”

La presenza nell'elenco del CNEL relativo alle associazioni delle professioni cd. “libere”, cioè non regolamentate viene ampiamente pubblicizzata nelle locandine, su pagine Web, come una sorta di “riconoscimento” mentre rappresenta un atto del tutto autoreferenziale che confonde pericolosamente l'utenza. Si tratta, come sopra specificato, di una semplice “presa d'atto”, da parte del CNEL, dell'esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione.

Le associazioni rappresentative delle attività di Counselor, tra l'altro, non potrebbero neanche giovare del riconoscimento, ancorché indiretto, determinato dall'annotazione nell'elenco delle professioni non regolamentate, tenuto dal Ministero della Giustizia, ai fini della predisposizione della c.d. “Piattaforma comune europea”. **Tali associazioni, infatti, difetterebbero tutte del presupposto principale, alla presenza del quale il D.Lgs. 206/2007 (art.26) e la Direttiva 2005/36/CE subordinano l'annotazione, e cioè l'assenza di regolamentazione dell'attività che queste pretendono di rappresentare.**

La procedura di annotazione di cui al citato Decreto Legislativo (art. 4) prevede, infatti, che il Ministero della Giustizia, in sede di istruttoria, debba obbligatoriamente verificare se per la professione o l'attività rappresentata dall'associazione richiedente non esistano albi, elenchi od ordini di

riferimento e, di conseguenza, se la professione o l'attività stessa non coincida (o si sovrapponga anche solo parzialmente) con altra attività, tipica o atipica, già regolamentata o riservata dalla legge ad altra professione. Nel caso di specie, dunque, il Ministero della Giustizia non potrebbe in alcun modo annotare tali associazioni, dovendo necessariamente riscontrare che **l'attività principale da esse rappresentata è coincidente con l'attività tipica e riservata (dalla legge 56/89) della professione di Psicologo.**

Da questo punto di vista, se da un lato esiste una complessità di definizione dell'“atto tipico” della professione di Psicologo, tuttavia esistono posizioni illuminanti come quella del giurista e psicologo Eugenio Calvi, il quale in perizia richiesta dall'Ordine dell'Emilia Romagna afferma che: “In tutte le attività professionali, le competenze specifiche sono diseguate non già unicamente dallo “scopo” dell'intervento, ma anche e particolarmente dai “mezzi” utilizzati per perseguire il risultato. E' allora evidente che [...] si devono ritenere specifici della professione di psicologo quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici, e che consistono essenzialmente nell'osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test, aventi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico, o, altri termini, che hanno la finalità della conoscenza dei processi mentali dell'oggetto indagato, avendo riferimento teorie proprie delle scienze psicologiche.

Gli stakeholders del **Counseling**: il problema della formazione

5

La particolarità rappresentata dal counseling tra le professioni che si configurano in potenza come abuso di professione è che il counseling rappresenta culturalmente una "costola" della Psicologia e viene diffuso da alcuni Psicologi, che rappresentano i maggiori portatori di interessi (stakeholders) del fenomeno "counseling" in Italia.

Secondo i dati, nel 2007, 43 Scuole di Psicoterapia su 201 (21%) erogavano corsi di Counseling in parallelo con l'attività di formazione di Psicoterapeuti riconosciuta dal Miur; oggi, in probabile concomitanza con la crisi che il settore attraversa, sono passate a 57, ovvero al 28% (dati Bani e c., 2010).

Proprio l'apporto dei colleghi professionisti rappresenta un'anomalia e un pericolo, essendo possibile che la credibilità dei colleghi possa ricadere in qualche modo sui soggetti da loro formati, posto che la competenza e i contenuti che passano, e la stessa ragione per cui proprio i colleghi sono buoni formatori dei counselor, è che il counseling è esercizio della psicologia.

Gli psicologi che traggono un vantaggio economico da questa attività sono quantificabili in 200-250 soggetti, di fronte ad una comunità professionale che ha superato i 70.000 in Italia, ovvero il 3 per mille di tutta la popolazione. Recentemente in un dibattito su un forum online che ha coinvolto quasi 12.000 colleghi sono arrivate 409 mail di commento alla questione counseling, di cui 401 richiama l'esigenza di combattere questa pratica.

In primis va rilevato rispetto ad un argomento classico dei sostenitori della formazione in "counseling" che giustificano tale prassi con le carenze del sistema universitario, che:

1

Il sistema universitario è parte di un meccanismo di tutela della salute pubblica attraverso il "riconoscimento" formale delle professioni sanitarie ex art. 33 della Costituzione;

2

La questione centrale non è la formazione in counseling ma l'apertura di tali corsi a soggetti non abilitati dallo Stato ad esercitare la professione di Psicologo. Nel caso di corsi di counseling per psicologi, ovviamente, nulla osta.

Su questi punti gli elementi essenziali si ricavano dalla c.d. sentenza Zonta (Tribunale di Venezia 13/2009) e dalla sentenza Zerbetto (10298/2011).

Qui sono rappresentati alcuni punti chiave, tra i quali si riporta (CTU sentenza Zonta) che è del tutto "irrelevante la precisazione che la competenza del counselor sarebbe indirizzata solo ai portatori di disturbi "lievi" o anche soltanto a persone afflitte da semplice "disagio esistenziale", essendo comunque necessarie – per poter affidabilmente differenziare queste condizioni – solide competenze di tipo diagnostico-differenziale, che la legge riserva esclusivamente alla professione psicologica e medica."



Riassumendó, esistono almeno quattro di ragioni pe-contrastare questa pratica.

a) Per senso etico

Si è già detto che il counseling rappresenta un'attività professionalmente sovrapposta all'attività dello Psicologo. Insegnare tecniche psicologiche a non psicologi è pertanto un danno per tutta la categoria e un'anomalia evidente. Si consideri che in molte Scuole di Psicoterapia che svolgono questo tipo di corsi le lezioni non vengono neppure distinte, ma in un unico uditorio insegnano contemporaneamente le tecniche utili ad esercitare la professione di Psicoterapeuta a soggetti formati secondo legge (i frequentanti sono già Psicologi) e una pseudo-professione a diplomati provenienti da esperienze professionali generiche o a semplici disoccupati.

b) Per tutelare la salute dei cittadini

Un argomento che sovente viene richiamato dal mondo del Counseling è il diritto all'insegnamento previsto

dall'art. 33 della Costituzione. La confusione e i gravi danni che derivano sul piano della salute pubblica dall'esercizio di un'attività clinica da parte di soggetti che non sono abilitati, sufficientemente formati w verificati dallo Stato e spesso sprovvisti anche di un qualsivoglia titolo di studio riconosciuto è ancora più grave e volutamente sottaciuto. Recentemente la c.d. sentenza "Zonta" così come la sentenza "Zerbetto" ribadiscono il primato del diritto alla salute da parte dei cittadini su ogni altro diritto o interesse privato.

La Costituzione indica infatti la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività": è quindi "incontrovertibile che eventuali compromissioni del diritto all'insegnamento possono essere normativamente determinate per superiori esigenze costituzionali quali quelle di tutela della salute pubblica, in un settore di pregnante rilievo emotivo in continua evoluzione, con l'esigenza connessa di prevedere meccanismi che consentano una costante verifica delle metodiche validate dalla comunità scientifica in un dato momento storico." (Sentenza Zerbetto, 2011). Si ritiene che molti cittadini faticino ad orientarsi già tra le professioni normate: psicologo, psicoterapeuta, psi-

chiara, psicanalista... il "counseling" si inserisce, furbamente, in questa indeterminatezza a danno dei cittadini. E' rimarchevole che questa operazione sia fatta proprio ai danni cittadini più fragili e sofferenti e con minori strumenti di lettura della complessità sociale. Va inoltre ricordato che l'attività dello psicologo viene normata dalla legge italiana 56/89 non già per adesione ad un'istanza corporativa, ma a tutela della pubblica fede, quella stessa fede che viene volutamente confusa e lesa dalla presentazione di soggetti solo "apparentemente abilitati" ad un esercizio professionale, senza possedere i requisiti previsti dalla legge.

c) Per difendere la legalità

Non è solo il Codice Deontologico degli Psicologi a proteggere l'esigenza di non insegnare "l'uso di strumenti" ai non psicologi con l'articolo 21 e con l'articolo 8, ma così come un medico che insegnasse a praticare un'interruzione di gravidanza, egli si renderebbe colpevole anche, e quanto meno, di istigazione a commettere un reato, nel nostro caso di esercizio abusivo di professione, ex art. 348 del Codice Penale, configurandosi come reato a sua volta autonomo e indipendente (art. 414). Da questo punto di vista la sentenza Milano 10298/2011 è illuminante.

d) Per deontologia professionale

Le prime tre ragioni connesse alla legalità e al buon senso sono in qualche modo recepite dai professionisti nell'articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, approvato tramite referendum nel Settembre del 1998. Tale articolo è oggetto di continui attacchi e tentativi di invalidarlo ad opera di quei soggetti interessati a fargli perdere validità ed efficacia sanzionatoria all'unico fine di proteggere un'attività lucrativa, anche se a danno di tutti i propri colleghi.

Inoltre, la diffusione di una professione costruita su una preparazione precaria e su doti personali di "sensibilità" riporta la Psicologia ad una dimensione pre-scientifica, al pionierismo e all'approssimazione precedente alla Legge 56/89, con danni per tutto il sistema società. La questione dell'insegnamento generico della "psicologia" non è in questione, esso è lecito e possibile senza limitazioni.

Ciò che non è lecito è insegnare "l'uso degli strumenti" (tecnica del colloquio, test, tecniche di intervista, setting, ecc.) e una serie di "tecniche" più propriamente psicoterapeutiche mirate alla modifica del comportamento, dei sentimenti e delle reazioni ad eventi traumatici e stressanti in direzione di promuovere o ripristinare uno stato di salute psicofisica dell'individuo.

Anche sul piano dell'eventuale sanzione disciplinare, il combinato disposto delle normative e della giurisprudenza tende ad attribuire un **giudizio di gravità** alla formazione su tecniche riservate a personale sanitario insegnate a liberi cittadini privi di abilitazione.

Da un lato se secondo la già citata sentenza 10298/2011, Trib. Milano **"l'insegnamento dell'uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l'esercizio abusivo della professione"** la l.175/92, art. 8 stabilisce che **"gli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome, ovvero la propria attività al fine di permettere o agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione all'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un anno", fornendo agli Ordini un orientamento piuttosto preciso rispetto alla decisione disciplinare.**

Formazione in **Counseling**:

FORMAZIONE DI PSICOLOGI IN COUNSELING

Perfezionamento/protesi del dispositivo universitario riservato a soggetti abilitati

FORMAZIONE ALTRI PROFESSIONISTI DEL "CARE"

Solo competenze integrative riservate a professionisti riconosciuti e già operanti nell'ambito dell'aiuto sociale (educatori prof.ri, infermieri, medici, ecc.)

Limite del lecito?


la proposta è di fissarlo nell'atto di "autorizzare", anche implicitamente, ad un esercizio professionale senza riconoscimento della stato ex art. 33 della Costituzione

FORMAZIONE DI COUNSELOR

Figura non riconosciuta, in Italia sovrapponibile allo psicologo che effettua sostegno o consulenza; gioca sulla confusione di utenti e allievi dei corsi; sovrappone i modelli accreditatorio e autorizzato per i formatori che gestiscono anche scuole di psicoterapia

FORMAZIONE DI SOGGETTI SOFFERENTI

con propositi di auto-cura



Ordine Nazionale Psicologi

<http://www.psy.it>